REGOLAMENTO (CEE) N. 1114/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale ; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi ;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora approvato il prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 1992/1993, che ha inizio il 1° maggio 1992 ; che in ossequio ai compiti affidatile dal trattato la Commissione è indotta a prendere i provvedimenti indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune nel settore dei foraggi essiccati ed in particolare la non interruzione dell'erogazione dell'aiuto di cui sopra ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/91 del Consiglio (3) ha fissato all'80 la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1992/1993 ;

considerando che, in assenza del prezzo di obiettivo per i foraggi essiccati, del prezzo di intervento dell'orzo e delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativamente alla campagna di commercializzazione 1992/1993, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto per la suddetta campagna solo provvisoriamente, conformemente alle proposte di prezzo formulate dalla Commissione al Consiglio ; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno noti il prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati, il prezzo di intervento dell'orzo per la campagna di commercializzazione 1992/1993 ;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam ;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 (5), il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato ; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo ; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo ;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari ; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90 (7) ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti ; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine ;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 15.
(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.
(6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(7) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 21.

quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [2],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi ; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1992/1993 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1° maggio 1991 per tener conto del prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati e del prezzo di intervento dell'orzo fissati per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1992.

Esso si applica fino al 31 maggio 1992.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni da adottarsi dal Consiglio a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° maggio 1992 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati :	
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Portogallo	Altri Stati membri
Maggio 1992 (1)	69,840	69,566	69,840	36,626	36,900

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

giugno 1992 (1)	70,281	70,009	70,281	37,069	37,341
luglio 1992 (1)	77,160	76,914	77,160	43,974	44,220
agosto 1992 (1)	77,160	76,914	77,160	43,974	44,220
settembre 1992 (1)	76,062	75,812	76,062	42,872	43,122
ottobre 1992 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
novembre 1992 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dicembre 1992 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gennaio 1993 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
febbraio 1993 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
marzo 1993 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1992/1993.
(2) Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.